FALL. 58/016

SENTENZA
N. 58/16
R.G. 6/2016
CRON. 249
REP. 581

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa	ERMINIA LOMBARDI	Presidente
Dott.ssa	MARIAELENA CUNATI	Giudice
Dott. ssa	PAOLA FILIPPINI	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

UNISPORT SPA IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02128630189) assistita dall'Avv. Giuseppe Roccioletti;

visto il ricorso con cui SGS S.r.l. (c.f. 02518340183), assistita dall'Avv. Marcello Sparano, ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF e non ha fornito prova di:

1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF;

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni, e come dallo stesso dichiarato nella memoria difensiva (pag. 3 della memoria);

F) rilevato, in particolare che:

1. i crediti vantati da SGS non sono stati contestati dalla società convenuta;
2. a mente del contratto di cessione di azienda del 16.12.2013, all'art. 5, e secondo quanto previsto dall'art. 2560 c.c., la società convenuta rimane solidalmente obbligata, con la cessionaria SGS, al pagamento dei debiti dalla stessa contratti nell'esercizio dell'azienda;
3. sono presenti in atti due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, notificati alla società convenuta in data 06.03.2015, aventi ad oggetto "avviso di accertamento n. … Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela", entrambi relativi ad avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA (doc. 4 fascicolo convenuta);
4. quanto alla documentazione prodotta in atti da parte convenuta all'udienza del 15.04.2016, si evidenzia che:

- quanto al "*pagamento a Arch. Marchesotti del 4.9.2014 di € 6.267,10*", trattasi della copia di un estratto di conto corrente da cui risulta effettuato un pagamento per l'importo indicato e la relativa causale ("*per pag. somme oggetto di pignoramento (Supp)*); non è possibile comprendere a cosa si riferisca tale pagamento, né se trattasi di pagamenti effettuati per conto di SGS, come prospettato dalla società convenuta, posto che null'altro è stato prodotto e provato;
- quanto al "*pagamento a Equitalia Nord del 12.12.2014 di € 34.821,55*", trattasi nuovamente della copia di un estratto conto, priva di qualunque altro riferimento documentale. Nella causale è riportato: "*pptt promosso da Equitalia Nord SpA Pavia*";
- quanto al "*pagamento a Equitalia Nord del 4.3.2016 di € 26.162,99*", trattasi di una disposizione di bonifico, "relativo ad atto di pignoramento c/o terzi", privo di ulteriore documentazione;
- quanto alla "*comunicazione di scadenza della rata semestrale del mutuo ipotecario, mai pagato e mai trasferito a SGS*", si evidenzia che tale comunicazione è stata effettuata da Mediocredito Italiano direttamente alla società Unisport; risale al 16.02.2016, è la stessa società convenuta a dichiarare che trattasi di mutuo ipotecario mai trasferito a SGS; non è possibile comprendere su quale immobile gravi tale mutuo ipotecario, in assenza di ulteriore documentazione;
- quanto a "*cartelle esattoriali, per debiti fiscali scaturiti dagli accertamenti per gli anni 2008 e 2009 rispettivamente di € 358.872 ed € 406.010*", trattasi, in realtà, di tre cartelle esattoriali e precisamente: una cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord S.p.A. alla società convenuta per Euro 578.729,54, relativa ad IVA – anno 2007; una cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord S.p.A. alla società convenuta per Euro 90.976,36, relativa ad IVA – anno 2011; una cartella di pagamento

notificata da Equitalia Nord S.p.A. alla società Unigest S.r.l. (sulla quale risulta essere stato scritto, in corrispondenza del nome Unigest S.r.l. "cancellata per fusione mediante incorporazione ne ""Unisport S.p.A. cod. fisc. 02128630189 in scioglimento e liquidazione" – fusione per incorporazione, che risulta dalla visura della società convenuta), per l'importo di Euro 113.360,80, relativa ad IRPEF, omesso/ritardato versamento di ritenute alla fonte, addizionale comunale all'IRPEF ed altre voci – anno 2011;

G) tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinques e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di UNISPORT SPA IN LIQUIDAZIONE (cf 02128630189), con sede in Belgioioso, Via Alberico XII n. 7

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Paola Filippini

NOMINA

curatore il dott. GINO MARIO SOCÀ

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 22/11/2016, ore 10.00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, primo piano), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 09.06.2016

Il Giudice estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Pavia, 14.06.16
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Euridice Ravelli